



Decisione n. 2486 del 22 aprile 2020

**ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE**

**Il Collegio**

**composto dai signori**

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente  
Prof. M. Rispoli Farina – Membro  
Cons. Avv. D. Morgante – Membro  
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro  
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 29 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3032, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* La ricorrente riferisce di avere acquistato il 13 agosto 2013 n. 3.148 azioni emesse dalla banca capogruppo dell'intermediario convenuto, per un controvalore investito di € 30.000,44. La ricorrente eccepisce la nullità dell'operazione per la mancanza di un contratto quadro. Inoltre, contesta l'inadeguatezza dell'operazione proposta, anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione, precisando di essere una pensionata con titolo di studio di licenza media inferiore, senza alcuna competenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari. Infine, la ricorrente contesta la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo del rischio di illiquidità. Dopo avere

precisato di avere tentato inutilmente di rivendere le azioni in suo possesso, la ricorrente chiede la restituzione del capitale investito o il risarcimento del danno per un pari importo.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Afferma l'infondatezza della domanda di nullità per mancanza di un contratto quadro, avendo la ricorrente sottoscritto tale contratto il 5 agosto 2013. Inoltre, contesta che l'operazione fosse inadeguata, rilevando che la ricorrente aveva un profilo medio-alto e ha investito nell'operazione medesima solo una piccola parte del proprio patrimonio mobiliare. Il resistente contesta anche di non avere informato la ricorrente circa le caratteristiche e la rischiosità insita nelle azioni proposte, precisando in particolare che esse non erano ancora illiquide al tempo dell'operazione oggetto del ricorso. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa della ricorrente, avendo essa percepito dividendi per € 439,87. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le rispettive precedenti argomentazioni, insistendo quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

## **DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito rappresentati.

Risulta non fondata la domanda di restituzione del capitale investito previo accertamento della nullità dell'operazione per mancanza di un contratto quadro. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che la ricorrente ha sottoscritto un tale contratto il 5 agosto 2013, quindi in data antecedente rispetto all'operazione oggetto del ricorso, effettuata il 13 agosto 2013.

2. E' fondata, invece, la domanda di risarcimento del danno per inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo della ricorrente. Infatti, dalla documentazione versata in atti risulta che l'intermediario ha indotto la ricorrente (persona anziana e con basso livello di scolarizzazione) a investire l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso lo stesso intermediario in titoli emesse dalla propria capogruppo; titoli che nel 2013 dovevano considerarsi ad alto rischio,

trattandosi di azioni non quotate in borsa e quindi caratterizzate, oltre che dal rischio di perdita dell'intero capitale investito, anche dal rischio di illiquidità. In particolare, pur avendo la ricorrente dichiarato in occasione della profilatura MiFID di avere un patrimonio compreso tra € 200.000,00 ed € 500.000,00, dalla documentazione versata in atti non risulta che essa avesse compiuto altre operazioni di investimento oltre a quella oggetto del ricorso odierno. Pertanto, l'operazione non può non considerarsi inadeguata anche sotto il profilo dell'eccessiva concentrazione.

3. Ritenuto, pertanto, che il resistente abbia raccomandato alla ricorrente un'operazione non adeguata rispetto al suo profilo, si deve allora ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, la ricorrente non si sarebbe determinata nel senso di procedere con l'acquisto delle azioni oggetto del ricorso. Pertanto, ella ha diritto al risarcimento di un danno che il Collegio ritiene equo valutare in misura pari all'intero capitale investito nell'acquisto delle azioni (pari a € 30.000,44), detratti i soli dividendi percepiti (pari a € 439,87). Infatti, le azioni oggetto del ricorso risultano attualmente sospese dal mercato Hi-Mtf, con la conseguenza che risulta praticamente impossibile per la ricorrente poter rivendere le azioni in suo possesso, e quindi il danno da illiquidità risulta essere massimo. La somma così determinata, pari a € 29.560,57, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, € 650,33, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

### **PQM**

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, per la somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 30.210,90, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi